18

REGOLAMENTI

PER LA PIA, E REALE ARCICONFRATERNITA

DI S.ª M.ª DEL POPOLO

ISTALLATA

NELLA CHIESA DELLA REAL CASA SANTA

DEGL' INCURABILI



NAPOLI

DA' TORCHI DELL' OSSERVATORE MEDICO

Nel Chiostro di S. Pietro a Majella

1839.

CENNO STORICO

SULLA REALE ARCICONFRATERNITA DI SANTA MARIA DEL POPOLO.

Nell' anno della Salute 1521 veniva eretto l'Ospedale degl' Incurabili dalla signora Maria Francesca Longo, moglie del Reggente di Cancelleria Giovanni Longo.

Alla pietà di donna sì filantropica si aggiunse il fervore di quasi tutto il popolo Napolitano, massime della nobiltà, che profuse tesori onde effettuire uno Stabilimento sì cospicuo a pro degl' infelici. Nè solamente somme ingenti si erogavano ad uno scopo sì santo; ma, appena compito l' Ospedale, e ricevuti gl' infermi, si videro ancora e nobili e plebei concorrervi per sollevare quei meschini. A tale effetto le sacre unioni di Fedeli gareggiavano a vicenda nelle opere di pietà umana, ed in quelle di misericordia spiritale. Tra queste si distinsero i Confratelli di S. Maria di tutt' i Santi *che dopo essersi raccolti ne' dì festivi nel proprio Oratorio, recavansi al sopraddetto Ospedale a prodigare i loro ajuti verso i miserevoli infermi. A questa Confraternita pare dubbioso risalire per rilevarsi l' origine della nostra Arciconfraternita* di S. Maria del Popolo, *poichè ignorasi se i medici addetti all' Ospedale, come gli altri della Capitale che nudrivano carità per G. C.*

volendo aggiungersi a quell' adunanza ne avessero chiesto l' ascrizione. Alquanto oscuro è questo punto; così pure la durata di tale unione. È certo però che il tempo, che anche il buono guasta e corrompe, ha lasciato un vuoto considerabile di anni nel quale la Congrega de' medici è restata disciolta.

Lodi sicuramente però si debbono al Dottor di legge Alessio Sorrentino, il quale trovandosi Segretario della Real Casa Santa degl' Incurabili *cercò ripristinare, anzi fondare la presente Congregazione composta degl' Impiegati tanto civili, che sanitarii dello Stabilimento e di fuora. Egli, il Sorrentino, scrisse le prime regole, che nel* 1829 *furono sanzionate dal Re* FRANCESCO *I., il quale avendo forse riguardo alla sua antica istituzione, le concedè il titolo di* Arciconfraternita.

Nel 1830 la prima volta si congregarono i Fratelli nella chiesa madre degl' Incurabili loro concessa dal Re per esercitare il culto divino, e l' interramento dei cadaveri. Ma vacato il Coro delle Monache degl' Incurabili, i Confratelli ne ottennero dal Re l' uso ed il concedimento. Questo luogo fu ridotto capace e decevole per lo culto di Dio, e migliorato ed abbellito da' Confratelli, tra quali si distinse il Ch. D. Giuseppe Antonucci, Superiore allora di essa Congrega, il quale di proprio danaro mandò a compimento quel locale che ora si vede. La divozione di alquanti Confratelli cor-

redò il detto Oratorio, di molti oggetti sacri e preziosi. Sin da quel tempo vi è stata sempre una gara tra' Fratelli a far risplendere questo sacro Luogo. E da ultimo nell' anno 1838 il Governo dell'Arciconfraternita ha ristaurato l' enunciato Oratorio riducendolo in migliore aspetto, inaugurandolo ad una Immagine di nostra Donna, quale ha messo su l'altare, onde accrescere la divozione de' Congregati verso quella Signora Celeste, che li caldeggia col suo titolo e patrocinio.

Sotto questo Governo medesimo si è veduta la riforma delle presenti regole Sovranamente approvate. Laonde ad esso attribuire si debbono le immense cure impiegate per formare colla massima prestezza tra il giro quasi di ore il progetto di detta riforma, discuterlo col voto di tutt' i Fratelli in piena Congrega, provocarne ed ottenerne l'assenso del Re. Gran solerzia ha pur il prelodato Governo mostrato per lo decoro della costruzione della Terrasanta nella chiesa del Camposanto Vecchio concessa alla suddetta Arciconfraternita. E finalmente dalla clemenza del Re (D. G) ha ottenuto la proprietà dell'Oratorio sito nella sopraddetta chiesa degl' Incurabili.

Ecco la storia onorata della Reale Arciconfraternita di S. Maria del Popolo. Più che le dimostrazioni esterne dei fratelli, in essa ammiransi i loro spiritali intendimenti, religione e fratellanza.

Napoli il dì 30 Settembre 1839.

INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI NAPOLI

Consiglio Generale degli Ospizii.

SIGNOR CAVALIERE

Essendosi Sua Maestà (D.G.) degnata di approvare la riforma da lei saggiamente provocata, delle Regole della Congrega di S. Maria del Popolo, eretta nell'Ospedale degl' Incurabili, mi affretto a trasmetterle la corrispondente copia del Real Decreto, insieme col modello delle regole istesse pervenutemi da S. E. il Ministro degli Affari Interni.

Ella quindi ne disporrà, e veglierà la esatta esecuzione, aggiungendo ancora quest'una alle tante lodevoli cure, che da due anni spende pel bene di cotesta Congregazione.

Signor Cav. D. ANTONIO NANULA,

Superiore della Congregazione di S. Maria del Popolo.

L' INTENDENTE PRESIDENTE.
SANCIO.



Napoli il dì 2 Gennajo 1839.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA. ec. ec.

Veduto il parere della Consulta de' Nostri Reali Dominii al di qua dal Faro,

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni,

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue,

ART. I.

È approvata la riforma delle regole per la Congrega di S. Maria del Popolo, eretta nella Chiesa dell' Ospedale degl' Incurabili, secondo il progetto annesso al presente Decreto. Beninteso che per quanto concerne il contenuto nell' articolo 56 si dovrà osservare ciò, che prescrivono i regolamenti generali delle Confraternite, e le leggi di Polizia del Regno.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri.

Firmato — Marchese Ruffo.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari interni.

Firmato — N. Santangelo.

CERTIFICATO CONFORME

Il Consigliere Ministro Segretario di Stato, Presidente interino del Consiglio de'Ministri.

Firmato — Marchese Ruffo

PER COPIA CONFORME

Il Ministro Segretario di Stato degli affari Interni.

Firmato — N. Santangelo.

PER ESTRATTO CONFORME

L' Intendente della Provincia di Napoli, Presidente del Consiglio Generale degli Ospizii.

Sancio.

CAPITOLO I.

DOVERI DE' FRATELLI

ART. 1.° La Reale Arciconfraternita Laicale sotto il titolo di Santa Maria del Popolo, eretta nell' Ospedale degl' Incurabili in Napoli, ha per iscopo esercitarsi sull' esempio vicendevole negli atti di Religione, e pratiche di pietà, per meglio adempiere a' doveri di vero Cristiano.

Che perciò i Fratelli s' impegneranno fornirsi del timore di Dio, amarlo di tutto cuore sopra qualunque altro oggetto creato, adempiere esattamente a' suoi divini comandamenti, a' precetti della Santa Chiesa Cattolica Romana, fare acquisto della vera e pura carità verso il prossimo, e specialmente verso gli aggregati, che debbono considerare come veri fratelli, avere tutta la premura di non mai offendersi fra loro, soffrire con amorevolezza le imperfezioni altrui, non mai dare occasione di discordia, rissa, o inimicizia, perdonare di tutto cuore qualunque ingiuria ricevuta, fomentare per quanto a ciascuno appartiene la carità cristiana, tanto dal Santo Vangelo inculcata.

2.° Quindi i Fratelli sono esortati intervenire in Congregazione ne' giorni assegnati, esercitarsi con modestia ed esemplarità in tutti gli atti di Religione e di pietà cristiana, che vi si praticheranno, di accostarsi al Sacramento della Penitenza, e ricevere il gran Sacramento Eucaristico, secondo il consiglio del Padre Spirituale.

3.° I Fratelli interverranno in tutte le pubbliche processioni, ed altre solennità dell'Arciconfraternita, e della Chiesa madre, vestiti del proprio sacco, dando sempre la precedenza al Clero regolare e secolare; ed intervenendovi due o più Confraternite, a quella che avrà anteriormente ottenuto il Regio Assenso, escluso qualunque uso, o privilegio.

4.° La veste, o sacco dell' Arciconfraternita consisterà in un camice di tela bianca col cappuccio consimile: sulla spalla destra vi sarà una figurina ricamata in seta coll' effigie di Maria Vergine, che accoglie i poveri sotto il suo manto, ed a piedi le lettere iniziali delle parole *Santa Maria del Popolo*. Il solo Superiore, o chi ne farà le veci, porterà per distinzione un bastone nero.

5.° La Congregazione si unirà una, o più volte al mese a tenore del calendario, chè il Governo della medesima col P. Spirituale annualmente formerà. Coll' ordine conveniente vi si reciteranno l' ufficio breve della Vergine Santissima, o quello de' defunti, ed altre preci, che stabilirà il P. Spirituale. Vi si celebreranno due messe piane: vi

sarà breve sermone istruttivo del Padre Spirituale. Terminati gli atti di Religione, a proposta del Governo i Fratelli resteranno per trattare gli affari dell' Arciconfraternita, ed in questo tempo è proibito alle Sorelle rimanere nell' Oratorio.

CAPITOLO II.

RICEZIONE DE' FRATELLI, BENEFATTORI, E SORELLE.

Art. 6.° Tutti gl'Impiegati della Real Casa Santa degl' Incurabili, purchè vi occupino impiego decente, come di scrittura, professori sanitarj, legali, ed architetti possono aspirare ad essere aggregati nell' Arciconfraternita come Fratelli, o Benefattori. Vi possono pure aspirare altri professori fuora lo Stabilimento, sempre però del medesimo ceto, parimenti gli ordinati in Sacris, ed i Sacerdoti sì dell'Ospedale che fuora. Vi possono aspirare come Sorelle le donne di civile condizione, e dello stesso sopraddetto ceto.

7.° L' aspirante dovrà presentarne domanda in iscritto al Governo dell' Arciconfraternita, specificando se vuole essere ammesso come Fratello, o in qualità di semplice Benefattore. Gli appartenenti alla Casa Santa, gli Ecclesiastici, e le donne vi allegheranno la sola fede del Battesimo: gli esterni invece di questa, la Laurea della rispettiva Facoltà, se sono professori, il Real Decreto, se sono impiegati distinti. Il Governo può da ciò dispensa-

re solo coloro, che godano pubblica buona opinione, o che occupino posto onorevole, ed in tale caso anche per questi sarà sufficiente la sola fede del Battesimo.

8.° Il Governo, dopo ricevuta la domanda, ne commetterà informo segreto a' Maestri de' Novizii, e se costoro avranno coll' aspirante vincolo di parentela sia pure spirituale, lo commetterà invece a due Fratelli. Questi prenderanno rigoroso conto della condotta cristiana e civile dell' aspirante: trovandola irregolare, a voce ne daranno parte al Governo, il quale non farà più motto alcuno della domanda: risultando favorevole l'informo, ne scriveranno rapporto firmato da entrambi.

9.° Previa generale chiamata in un giorno di Congregazione, il Governo ne farà la proposta, e leggerà il rapporto; quindi si farà il bussolo a voti segreti; e l'aspirante è ammesso, ottenendo la maggioranza de' voti affermativi de' Fratelli intervenuti. Essendo più gli aspiranti, ognuno dev' essere nominalamente bussolato.

10.° L' ammesso si considera come Fratello dopo la vestizione, la quale può aver luogo o nello stesso giorno del bussolo, trovandosi presente, o in altro giorno di Congregazione, però sempre dopochè il Depositario dell' Arciconfraternita avrà incassato i dritti per l' entratura, ed in iscritto ne avrà assicurato il Governo.

11.° Il P. Spirituale dopo le solite preci vestirà il novello Fratello del sacco dell' Arciconfra-

ternita, e quindi il novizio riceverà da tutti i Fratelli l'amplesso di pace.

12.° L'aspirante a Fratello pagherà i dritti di entratura colla norma seguente — Fino alla età di anni 20 compiti ducati due. Da 21 incominciato fino a' 25 finiti ducati tre. Da 26 principiato a' 30 compiti ducati quattro. Da 31 cominciato a' 35 finiti ducati cinque. Da [36 principiato à 40 compiti ducati sei — Da 41 cominciato in avanti l'entratura sarà tassata dalla Consulta dell' Arciconfraternita, tenendo presenti l'età, stato di salute, e circostanze dello aspirante. Se la Consulta non converrà unanime, la quistione sarà risoluta da' Fratelli a maggioranza di voti segreti. Dippiù il Fratello novello nell' atto della ricezione, o a rate mensili nel corso del primo anno pagherà ducati sei per dritto di veste: nel momento della vestizione offrirà una candela di cera lavorata di mezza libbra in beneficio della Sacristia, finalmente pagherà il mensile di carlini due.

13.° L'aspirante a Fratello Benefattore non pagherà i ducati sei per la veste; dovrà però pagare il doppio della entratura stabilita pe' Fratelli; dovrà offrire la candela come questi, e pagherà il mensile di grana 25. I Benefattori, e gli Ecclesiastici non godranno voce attiva, nè passiva.

14.° L'aspirante a Sorella non pagherà dritto di veste, però offrirà la candela, e pagherà i dritti di entratura come appresso. Fino agli anni 20 finiti ducati tre. Da 21. incominciato a' 25 compiti du-

cati quattro. Da 25 principiato a 30 compiti ducati cinque. Da' 31 cominciato ai 35 finiti ducati sei. Da 36 principiato a 40 finiti ducati sette. Da 41 cominciato in poi si procederà nella maniera stessa prescritta pe' Fratelli. Per essa il mensile è pure di due carlini: si considera sorella dopo che avrà pagato l' entratura.

15.° Il padre, la madre, la moglie, i figli, le figlie del fratello Benefattore, i nipoti in primo grado degli Ecclesiastici vivi e godenti, purchè in buono stato di salute, e convivano col Fratello fino agli anni 40, volendo aggregarsi all' Arciconfraternita dovranno presentarne domanda come nell' articolo 7.°. Seguita l'ammessione, come negli articoli 8° e 9° pagheranno la metà de' dritti rispettivamente stabiliti per l' entratura. Gli aspiranti però á Fratelli debbono pagare il dritto di veste per intero, e tutti debbono offrire la candela di mezza libbra. Essendo poi infermicci, o in economia separata, saranno considerati come ogni altro individuo estraneo.

16.° Il nuovo Fratello è soggetto al noviziato di sei mesi sotto la guida de' Maestri de' Novizii: durante questo tempo occuperà l' ultimo posto in Congregazione, e non avrà voce attiva, nè passiva: avrà dritto però a tutti i beneficii spirituali e temporali di cui godono i Fratelli. Il termine stabilito pel noviziato non mai potrà abbreviarsi; anzi se la condotta del Fratello novizio a rapporto de' maestri non fosse regolare, il Governo può prolungarlo ad arbitrio.

17.° Chiunque non pagherà il mensile per quattro mesi continui, cadrà nella contumacia; durante questa, non avrà voce attiva, nè passiva, e sarà privo di tutti i beneficii spirituali e temporali. Nella stessa contumacia cadrà colui, che volendo pagare il dritto di veste a rate per un solo mese non avrà corrisposto la quota.

18.° La contumacia si può purgare, soltanto qualora il contumace personalmente pagherà in Congregazione tutto l' arretrato. Se la contumacia è conseguenza di povertà in cui il Fratello è caduto, o di sua detenzione in carcere per causa civile, o di assenza per ordine Sovrano, il contumace potrà offrire all' Arciconfraternita una transazione. Previa poi generale chiamata a proposta del Governo per maggioranza di voti segreti sarà risoluto l' occorrente.

19.° Passando a miglior vita un Fratello Benefattore, o Sorella contumace, purchè avrà pagato il primo i ducati sei per dritto di veste se li dovea, ed i mensili per anni cinque compiti; e la seconda i detti mensili, riceverà dall'Arciconfraternita soltanto l'accompagnamento, le spese minute per esso, il luogo di sepoltura, e la cera per la torciera. Tutto altro ch' è necessario per l' esequie andrà a carico della famiglia. Previa generale chiamata però il Governo, tenendo presenti la probità, assiduità, e circostanze del defunto, potrà proporre agevolazione alle spese di famiglia. La Congregazione deciderà a maggioranza di voti egreti.

20.° Se un Fratello, Benefattore, o Sorella avrà degradato la condizione in cui era all'epoca dell'ammessione, o menerà vita irregolare, dopo generale chiamata, il Governo può proporre di cassarlo dalla nota de' Fratelli. La Congregazione deciderà a maggioranza di voti segreti.

CAPITOLO III.

BENEFICII DE' QUALI GODONO I FRATELLI

Art. 21.° Il Fratello, il Benefattore, la Sorella godente, in morte avrà l'associazione, il lugubre apparato, ed il luogo di sepoltura nella Chiesa del Camposanto Vecchio. L' Arciconfraternita pagherà i dritti al Parroco dell'Ottina, ove si troverà ad abitare il Fratello in tempo della sua morte, e tutte le spese che bisogneranno per l'esequie, cioè cera per torciera, nove libbre a casa del Defunto, 30 poveri di S. Gennaro con cappottini, due stanze parate, una a semplice lutto, l'altra a velluto con zoccolo, letto decente con coltre ricca, culla, quattro piangenti, o altro che invece sarà più in uso, quattro splendori, un' altarino, festone alla porta d' ingresso, cassa funebre di onore, in somma pagherà tutto quello che potrà bisognare per una esequie decente, non escluse le carrozze, quando Il Governo le creda necessarie.

22.° La Congregazione farà celebrare in suffragio del trapassato godente n:° 65 messe piane.

23.° Se il trapassato godente dovrà seppellirsi altrove, o la morte avvenisse fuori di Napoli, la Congregazione farà celebrare in di lui suffragio numero 65 messe piane, e pagherà in beneficio della famiglia ducati diciotto.

24.° Le messe, che si celebrano ne' giorni di Congregazione sono in beneficio de' Fratelli, Benefattori, e Sorelle, vivi e defunti.

25.° Nel giorno dei Morti, nella Chiesa del Camposanto Vecchio, ov' è la sepoltura della Congregazione si farà un funerale con messa solenne, vi si celebreranno messe piane in numero che il Governo stimerà; e tutto in suffragio de' Fratelli, Benefattori, e Sorelle trapassati.

26.° Nel primo di Gennajo di ciascun' anno sarà distribuito a tutt' i Fratelli il Calendario indicante i giorni ne' quali vi sarà Congregazione. Nel giorno della Purificazione della Vergine ogni Fratello, Benefattore, e Sorella godente riceverà una candela di cera di mezza libbra, dopo che il Padre Spirituale ne avrà fatta la benedizione. Nella Domenica delle Palme dopo la benedizione delle stesse se ne darà un ramo a ciascun Fratello che interverrà in Congregazione.

27.° Dietro assicurazione del medico incaricato, il Governo potrà proporre un soccorso per qualche Fratello, Benefattore, o Sorella che fosse infermo, e divenuto povero. La Congregazione tenendo presente l' epoca di ammessione, puntualità, e condotta dell' individuo, deciderà a maggioranza di voti segreti.

28.° Il Fratello, il Benefattore, la Sorella godente possono associare alla Congregazione i congiunti trapassati in primo grado cioè padre, madre, moglie, figli e figlie; e gli Ecclesiastici i nipoti in primo grado, dovendo il grado suddetto di parentela contestarsi dal Parroco rispettivo con certificato, che assieme colla petizione si conserverà in Archivio. Per questa associazione la famiglia pagando ducati trenta, il defunto avrà l' esequie come ogni Fratello godente, meno i suffragi spirituali. Se il Governo crede necessarie le carrozze, la spesa per queste dovrà essere a carico della famiglia. Siffatto beneficio si perde colla morte del Fratello, ne gode soltanto la moglie superstite al marito e viceversa, purchè non siano passati a seconde nozze. Volendoli associare come Fratelli o Sorelle, pagheranno ducati quattordici dippiù, e godranno di tutti i suffragi spirituali, come ogni Fratello trapassato.

29.° L' Arciconfraternita dà pure il luogo di sepoltura à figli e figlie dei Fratelli, Benefattori, e Sorelle, a' Nipoti in primo grado de' Sacerdoti godenti purchè siano trapassati, convivendo con essi, e che siano meno di sette anni. Ogni spesa resta a carico della famiglia, non esclusa quella necessaria pel trasporto del corpicciuolo.

30.° Per l' associazione de' collaterali ed estranei, sempre però della stessa condizione de' Fratelli si debbono pagare almeno ducati 60, e la esequie sarà rigorosamente eseguita come quella pel Fra-

tello, tranne però i suffragi spirituali. Necessitando le carrozze a giudizio del Governo, l'importo per esse debbesi pagare dalla Famiglia.

31.° Se una persona del ceto stesso de' Fratelli in punto di morte si volesse associare come Fratello o Sorella, dovrà pagare ducati 64. Per questo trapassato l'esequie ed i suffragi spirituali saranno come pel Fratello godente defunto. Bisognando però le carrozze, saranno a carico della Famiglia.

32.° Il defunto sia Fratello, sia Benefattore, sia Sorella, o associato, sarà chiuso in cassa di legno con serratura cogli stessi abiti, o altro dalla famiglia indossatogli: solo è permesso toglierne oggetti preziosi, insegne, e distintivi: tali cose si restituiranno alla famiglia nel caso le domanderà nel periodo di otto giorni: nel silenzio si venderanno, e del prodotto ne saranno celebrate messe in suffragio del defunto.

CAPITOLO IV.

DELLA ELEZIONE DEL GOVERNO

Art. 33.° Il Governo della Real Santa Casa degl'Incurabili pro tempore nominato da S. M. (D.G.), ed altri tre individui eletti dal corpo della Congregazione formeranno il Governo dell' Arciconfraternita.

34.° Nella seconda Domenica di dicembre di ciascun anno, previa generale chiamata, i Fratelli si uniranno in Congregazione per la elezione de' tre individui; nè siffatta elezione può per motivo qualsiasi essere differita. Nella ora stabilita in presenza de' Fratelli, coll' assistenza del Governo, che andrà a terminare la sua gestione, ed in mancanza, di egual numero di Fratelli più elevati in grado di Congregazione fra gl' intervenuti, il Segretario farà chiudere la porta d' ingresso dell' Arciconfraternita, e ne consegnerà la chiave al Governo, o a chi ne farà le veci, rimanendo proibito l' ingresso, e l' uscita a chicchessia. Il Segretario assistito dal Fiscale e Cassiere presenterà al Governo il notamento de' Fratelli eligibili, di quelli cioè che siano godenti, che abbiano terminato l' anno trentesimo di loro età, e terzo di ricezione, che sia decorso un biennio dal loro Governo, che non siano debitori della Congregazione, e che non siano privi di voce attiva e passiva. Il segretario leggerà tale notamento, e non essendovi da

parte de' Fratelli alcuna osservazione a fare, assistito da quattro Fratelli più anziani fra i presenti, ne scriverà i nomi e cognomi in tante cartelline eguali, che avvolte uniformemente e numerate, alla presenza di tutti le metterà nell' urna. Il P. Spirituale dopo breve discorso analogo alla circostanza, e dopo le solite preci col *Veni Creator Spiritus* estrarrà dall' urna l' una dopo l' altra dieci cartelline, che il Segretario ad alta voce leggerà, e registrerà coll' ordine medesimo con cui vengono estratte. Se tra sorteggiati vi saranno padre e figlio, zio e nipote in primo grado, germani, si riterrà il più anziano Fratello, e si avrà l' altro come non uscito, estraendosi in suo luogo altra cartellina. Nello stesso modo si procederà, se fra quei dieci dall' urna estratti vi sia taluno in primo grado di parentela col Governo, ch'è per finire la sua gestione. Se fra i dieci Fratelli estratti dall' urna ve ne siano alcuni fra gl'intervenuti, essi non debbono essere presenti alla elezione, perciò durante questa usciranno dall' Oratorio. Quindi il Segretario numererà esattamente i Fratelli votanti. Comincerà il bussolo de' sorteggiati coll' ordine medesimo come sono scritti. I voti debbono essere segreti. Il Segretario alla presenza del Governo numererà, e segnerà rispettivamente a ciascuno i voti sì affermativi che negativi. Finito il bussolo, si considereranno idonei coloro, che avranno ottenuto un voto dippiù della metà de' votanti, e rimarranno eletti quei tre che ne avranno riportato numero maggiore, restando classificati in ragione

di voti affermativi. In caso di parità la graduazione o esclusione sarà commessa alla sorte. Se terminato il bussolo, nessun Fratello avrà ottenuto voti sufficienti, si avrà l'operazione come non fatta, e si dovrà ricominciare da capo, escludendo dall'urna que' primi dieci già sorteggiati, così si ripeterà fino al bisogno. Se poi nel primo bussolo resterà scelto uno, o due individui, a completare il numero, si estrarranno dall'urna dieci altre cartelle, escludendone sempre quelli una volta usciti. Questi ultimi dieci individui si bussoleranno l'uno dopo l'altro, pure coll'ordine come furono estratti, e se ne bussoleranno tanti fino a che risulteranno voti bastevoli alla elezione; non dovendosi allora più proseguire il bussolo. I prescelti nel primo, e consecutivi bussoli prenderanno grado in ragione del numero de' voti affermativi riportati, come se fossero risultati dal bussolo stesso. Seguita l'elezione si canterà l'Inno Ambrosiano, ed il possesso al nuovo Governo senz'altra ritualità sarà dato nel giorno primo del prossimo Gennajo. Il Segretario avrà cura di subito spedire agli eletti biglietto di avviso.

35.° Ciascuno degli eletti è tenuto accettare l'incarico addossatogli. In caso di rinuncia in iscritto per legittimi motivi, da esaminarsi in Congregazione dal Governo, l'altro eletto immediatamente appresso al rinunciante passerà al suo posto. Nella parità deciderà la sorte.

36.° La durata del Governo sarà di un'anno

solo. Può esser confermato per un altro solo anno, qualora prima della nuova elezione, uno o più fratelli ne faranno domanda. La conferma però dovrà essere approvata da due terzi, ed un voto dippiù de' fratelli intervenuti.

Il bussolo dev'essere a' voti segreti, restando espressamente proibita ogni altra maniera.

37.° Dopo eletto il nuovo Governo, i componenti del medesimo assieme col Governo, ch'è per finire la sua gestione, tra loro privatamente uniti nomineranno fra gli eligibili altri tre individui, cioè il Segretario, ed i due Maestri de' Novizî.

38.° È attribuzione pure del Governo novellamente eletto proporre una terna per la elezione del P. Spirituale, da dover essere confermata ogni due anni secondo l'art. 7.° del Regolamento generale Sovranamente approvato, un' altra terna per la elezione del Fiscale; in ultimo una terna per l'uffizio di Depositario o Tesoriere. In queste due ultime terne possono comprendersi solamente i Fratelli eligibili, cioè quelli ammessi nell'urna nel giorno dell' elezione del Governo.

39.° È attribuzione del Governo stesso proporre due Revisori de' conti della passata amministrazione, anche fra la nota degli eligibili.

40.° Finalmente è dritto suo nominare un Sagrestano, due Maestri di Cerimonie, Cantori, Terrasantieri, Gonfalonieri, Sostituti, o Coadiutori per quest' impieghi, creare altre cariche, e nominare altri fratelli, quando il bene della Congrega-

zione lo esigesse. A queste cariche subalterne possono essere scelti tutti i Fratelli, purchè sieno godenti, e non privi di voce attiva e passiva.

41.° Nel giorno dell'Epifania, previa generale chiamata, si pubblicherà la elezione del Segretario, e Maestri de'Novizii, non che degli altri Uffiziali minori i quali nel momento stesso prenderanno possesso; come pure le terne pel P. Spirituale, se accaderà di essere scorso il summenzionato biennio giusta l'articolo 38, pel Fiscale, e Depositario, e la proposta de' Revisori de' Conti. Per questi la Congregazione procederà nel tenor seguente. Comincerà il bussolo per la elezione del P. Spirituale, quindi pel Fiscale, in ultimo pel Cassiere. Essendovi fra i Fratelli presenti i proposti, questi debbono uscire dall' Oratorio durante la elezione. Gl' individui si bussoleranno coll' ordine di proposta. I voti saranno segreti, e per l' elezione basterà la metà, ed un voto dippiù de' votanti. Se nessuno otterrà l' indicato numero di voti, il Governo in quella stessa Congregazione proporrà nuove terne; e così fino al bisogno. I due Revisori de'Conti debbono pure essere bussolati uno per volta, e per essi anche è necessaria la metà ed un voto dippiù de' votanti. In caso che uno, o entrambi rimanessero esclusi, o rinunziassero, il Governo farà nuova proposta, e si ripeterà il bussolo fino alla elezione.

42.° Prima della elezione del novello Fiscale, il solo Governo unanime può proporre la conferma del vecchio: questa può valere per un' altro solo

anno; e per essa sono necessarii due terzi de'voti con uno dippiù dei Fratelli intervenuti; i voti debbono esser segreti, ed è espressamente proibito praticare altra maniera. Lo stesso vale pel Depositario.

CAPITOLO V.

OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO, E DEGLI ALTRI UFFIZIALI

Art. 43. Il Governo deve incaricarsi dell'Amministrazione dell'Arciconfraternita; badare alla esatta osservanza delle Regole Sovranamente aprpovate, senza che nè esso, nè la Congregazione tutta vi possano indurre cambiamento, o modificazione alcuna; aver cura del buon ordine in Congregazione, della decenza dell' Oratorio, e di quanto altro concerne il decoro, e vantaggio dell'Arciconfraternita.

44. Nella discussione di affari il Governo inviterà i Consultori, cioè il Segretario, i due Maestri de' novizî, ed il Fiscale, i quali uniti ad esso costituiscono la così detta Consulta. Se l'affare è urgente da non ammettere dilazione, si risolverà l'occorrente fra loro a maggioranza di voti, godendo ciascuno il voto proprio; in caso contrario la cosa discussa sarà proposta in Congregazione, e sarà eseguita dopo che per voti segreti avrà meritato la sanzione del maggior numero dei Fratelli. Trattandosi di spese a fare all'infuori dei pesi pubblici, ed ordinarii, la Consulta non può disporre più di ducati tre. Richiedendosi somma maggiore

è necessario che vi concorra l'approvazione dell'Arciconfraternita , facendosi apposita conclusione.

45.° Il P. Spirituale deve intervenire in tutti i giorni di Congregazione, istruire ogni volta i Fratelli con discorso sul Vangelo corrente, o sulla festività che si celebra, ascoltare le confessioni de' Fratelli , celebrare la messa piana ; presedere a tutte le sacre funzioni, senza mai godere di voce attiva e passiva, dovendo scrupolosamente adempire a quanto è stabilito, lo che facendo, continuerà la sua carica. Nel caso d'inadempimento per motivi che la Congregazione non stimerà giusti, previa generale chiamata a maggioranza di voti segreti può a lui sostituirsene altro, che dalla Congregazione stessa mediante bussolo sarà scelto da una terna proposta dal Governo. Il P. Spirituale godrà l'annuo onorario di ducati 40.

46.° Il Fiscale quale rappresentante dei Fratelli è nell'obbligo sostenerne le ragioni , e difendere i dritti dell'Arciconfraternita. Invigilare per lo esatto adempimento delle regole; intervenire nelle sessioni del Governo, e della Consulta per la discussione degli affari , vistare le conclusioni , e mandati dei pagamenti; ed avendovi dubbio farne proposta alla Congregazione, che deciderà a maggioranza di voti segreti. Finalmente in ogni mese deve vistare il notamento dei Fratelli contumaci, che resterà in Congregazione, il registro dell'introito fatto per ragione qualunque, che si conserverà nell'archivio.

47.° Il Segretario deve aver cura del registro dei Fratelli tutti, notando l'epoca di loro ricezione ,

e termine del noviziato; tenere notamento di coloro che sono privi di voce attiva e passiva, tenere registro de' contumaci, de' quali in ogni mese deve avere notamento dal Depositario vistato dal Fiscale; tenere esatto conto dell' introito, che il Tesoriere farà in ogni mese, sia per ricezione, sia per mensili, sia per associazioni, facendo così da controllo allo stesso; registrare testualmente tutte le conclusioni della Consulta, e della Congregazione, spedire biglietti di elezione e di avviso per chiamata generale, specificando il motivo, spedire al Depositario i mandati di pagamento firmati dal Governo dopo averli registrati in un libro a parte per confrontarlo poi nella reddizione de' conti. Finalmente terrà particolare registro delle somme che il Depositario introiterà da' nuovi Fratelli per dritto di veste. Avvenendo danno all' Arciconfraternita per sua trascuraggine, egli n'è risponsabile. Tutte le carte, libri, registri, risguardanti l' Arciconfraternita debbono essere depositati in Archivio.

48.° Il Depositario deve introitare da' nuovi Fratelli i dritti di entratura, cerziorarne il Governo in iscritto affinchè possa farne la vestizione, introitare i mensili rilasciandone ricevo in un apposito libretto, escluse le somme che ogni nuovo Fratello pagherà per dritto di veste, da doversene tenere un conto a parte; le somme stabilite per le associazioni dei congiunti, o estranei, o degli aggregati come Fratelli in punto di morte; finalmente le rendite particolari della Congregazione allorchè ne avrà. È suo dovere in ogni mese far conoscere al Se-

gretario in iscritto l'introito fatto specificatamente, e se nel mese nessuno introito vi sarà stato, ne farà rapporto negativo. In ogni mese deve pure passare al Segretario il notamento de' Fratelli contumaci, segnando rispettivamente l'epoca della contumacia. Egli dovrà semplicemente incassare le indicate somme e tenerne registro esatto, poichè è incarico dell' Arciconfraternita amministrarle. Deve depositare in una madrefede sotto il proprio nome tutto il contante dell' Arciconfraternita per qualunque causa ne abbia fatto introito; soddisfare tutte le spese che occorrono dietro autentici mandati. Le spese senza tale autorizzazione, all' infuora de' pesi pubblici accompagnate però da atti legali di loro soddisfazione, andranno a suo carico. Egli sarà risponsabile di ogni danno che per sua colpa avverrà. Fra otto giorni, dopo finito l'anno della sua carica, deve presentare il conto della sua gestione; anche quando restasse confermato per un' altro anno, assieme colla madrefede, o contante di cui sarà debitore alla Congregazione. Non adempiendo a quest' ultima parte sarà considerato come contumace, e soggetto a tutte le pene della contumacia, finchè vi adempirà, senzachè nè il Governo, nè la Congregazione ne lo possa assolvere.

49.° I Revisori de' Conti sono nell' obbligo fra lo spazio di quindici giorni dalla loro nomina presentare alla Congregazione i conti esaminati e discussi, accompagnandovi ragionato rapporto, indicando il fondo di Cassa ch' esisteva nel

cominciare la gestione, l' introito fatto durante questa, e le spese erogate, in ultimo l'avanzo; e mancando saranno conosciuti come contumaci, e soggetti agli effetti di essa finchè vi adempiranno, come il Fratello Tesoriere.

50.° I conti discussi da' Revisori saranno letti in Congregazione, ed ogni Fratello ha il dritto farvi le osservazioni che crederà. Approvati, si farà al Depositario la dovuta ed autentica liberatoria, in caso contrario se gli farà la significatoria, e la Congregazione sperimenterà legalmente le sue ragioni. Durante tale controversia il Tesoriere è considerato contumace, e soggetto a tutte le pene di questa: elasso certo tempo se il Tesoriere non avrà presentato il conto, o i Revisori non lo avranno discusso, la Congregazione può rispettivamante astringerli alla dazione e discussione co' modi voluti dalla Legge, e quei che a tanto obbligheranno perderanno per sempre la voce attiva e passiva.

51.° Si terrà conto particolare delle somme ricevute per le vesti, queste non possono essere invertite ad altro uso. L' Arciconfraternita che ha l' obbligo acquistarne un numero sufficiente, e non minore di 60 baderà alla loro manutenzione, e rinnovazione: potrà perciò essa sola disporne, come ancora fare acquisto di cappottini, e di quanto altro sarà bisognevole per la maggior decenza, e proprietà alla veste de' Fratelli.

52.° È incarico de'Maestri de'Novizii invigilare sulla condotta de' Fratelli novelli in Congregazione; istruirli nella pratica delle regole, e soprattut-

to nella subordinazione tanto necessaria ne' corpi morali; affezionarli alla ricezione de' Sacramenti, ed ad ascoltare con profitto la parola Divina.

53.° È officio de' Maestri di Cerimonie regolare i Fratelli nelle sacre funzioni, e mantenere il buon ordine; badare alla recita dell' ufizio; regolare la precedenza tra Fratelli, specialmente nelle pubbliche funzioni; e dirigere coloro, che tanto in queste, quanto nelle private funzioni dell' Oratorio, come nell' associazione de' defunti, saranno stati destinati dal Governo per qualche incarico particolare.

54.° Il Sagrestano avrà cura della decenza dell' Oratorio, e delle sacre funzioni. Custodirà con esattezza tutti gli oggetti sacri appartenenti alla Congregazione, consegnandone nel possesso della sua carica un' inventario firmato di sua mano al Governo. Avrà cura della cera, incenso, olio, ed altro, che servirà per le sacre funzioni, e per la spesa di tali oggetti dipenderà dalla Consulta. Sarà ancora suo incarico preparare l' Altare, e l' Oratorio secondo le funzioni, che dovranno esercitarvisi; e per quello che risguarda la rubrica delle sacre funzioni dipenderà in tutto dal P. Spirituale.

CAPITOLO VI.

OPERE DELL' ARCICONFRATERNITA

Art. 55.° Ciascuno, come si è già sul principio menzionato, è tenuto ad amare Dio di tutto cuore,

prestargli quell' adorazione che merita, amare il suo prossimo, come se medesimo, prestargli quei soccorsi che può nel suo stato, e che vorrebbe fossero fatti a lui stesso. Cogli esercizii di Religione si adempie al primo dovere. Per adempiere al secondo, che non va disgiunto dal primo, conviene, che i Fratelli si distinguano nel l'esercizio della carità fraterna tanto inculcataci dal Vangelo, e senza di cui non si potrà mai essere vero Cristiano. A proposta del Padre Spirituale, e coll'approvazione di Monsignor Correttore, vengono eletti due Sacerdoti Confessori del Clero Napolitano non maggiori di anni 36, i quali saranno in obbligo due, o tre volte la settimana portarsi nello Stabilimento della Santa Casa per istruire gl'infermi, ed impartire loro gli ajuti spirituali.

I detti due Sacerdoti saranno ammessi come Fratelli, godendone tutt' i beneficii, senza pagare nè dritto di entratura, nè di veste, finchè eserciteranno l' incarico loro affidato, neppure mensili. Se per circostanza qualunque non potranno, o non vorranno continuare l' incumbenza addossata, se hanno durato nello incarico per soli due anni, pagheranno i ducati sei per dritto di veste, e se la loro commessione avrà avuta la durata di un' anno solo, oltre a questi pagheranno la metà de' dritti stabiliti per l' entratura; se poi l' avranno sostenuto pel corso di due anni continui, pagheranno d'allora in poi i soli mensili, godendo i beneficii spirituali e temporali come ogni Fratello. Sarà obbligo della

Congregazione in loro mancanza sostituirne due della medesima condizione. I suddetti Sacerdoti debbono sempre essere scelti a proposta del Padre Spirituale coll' approvazione di Monsignor Correttore. I due Sacerdoti nel disimpegno di tale incarico debbono indossare il cappuccio coll' emblema dell' Arciconfraternita.

56. Ritrovandosi l'Arciconfraternita eretta nella Chiesa della R. Santa Casa degl' Incurabili situata nell'interno del suo cortile, Monsignore Correttore dello Stabilimento medesimo ne sarà il primo Superiore ed invigilatore. Egli darà nelle occorrenze quelle opportune disposizioni che i regolamenti generali delle Confraternite, e le leggi di Polizia del Regno non disapprovano, in stretta conformità dell' art. 1.° del R. Decreto di approvazione.

L' APPROVO.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro, Segretario di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.

Firmato — MARCHESE RUFFO

Per certificato conforme, il Ministro Segretario di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri.

Firmato — MARCHESE RUFFO

Per copia conforme, l'Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizj.

SANCIO.